

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1439

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RUSSO SPENA, CAPELLI, GAGLIARDI,
ALFONZI, BRISCA MENAPACE, CONFALONIERI, EMPRIN
GILARDINI, GIANNINI, SODANO, VALPIANA e ZUCCHERINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2007

**Nuove disposizioni in materia di stato giuridico, reclutamento
e valutazione dei docenti universitari**

ONOREVOLI SENATORI. - Per molto tempo gli atenei italiani sono stati luoghi d'elezione per la scienza e la ricerca, riuscendo spesso a raggiungere livelli di eccellenza che hanno prodotto benefici effetti anche sulla didattica. Questo rapporto virtuoso ha cominciato, da alcuni anni, a entrare in crisi per varie ragioni, quasi tutte riconducibili a politiche di tagli economici nel settore, che si sono tradotte in disinvestimento finanziario, ma anche progettuale, sul personale. Uno dei paradossi della situazione italiana è costituito dal fatto che un buon numero di giovani studiosi sono preparati a trasmettere e consolidare il loro sapere nelle facoltà in cui si sono formati ma, non trovando spazio, sono costretti a migrare all'estero. Atenei statunitensi, britannici, francesi si trovano così a raccogliere i frutti di *curricula studiorum* costruiti e svolti in Italia, beneficiando dell'investimento su uomini e donne fatto dallo Stato italiano. Per chi volesse restare in Italia, d'altro canto, l'accesso alla docenza, funzione fondamentale per il buon andamento del sistema, si presenta frammentario, frutto di logiche localistiche e poco attrattivo per le menti eccelse. È dunque comprensibile la crescente attesa di un riordino complessivo della docenza e la centralità che ha assunto nel dibattito sull'università la questione del reclutamento, afflitto nel nostro Paese da una preoccupante diffusione di pratiche, spesso ai confini della legalità, che ne hanno inquinato la trasparenza. Troppo spesso sono stati premiati meriti estranei al valore scientifico e culturale dei candidati alla funzione di ricercatore, spingendo molti talenti, giovani e meno giovani, ad abbandonare il campo. Analoghe considerazioni potrebbero essere fatte per l'accesso al dottorato di ricerca, del quale è non più rinviabile una pro-

fonda riforma. Il sostanziale blocco delle assunzioni, dovuto soprattutto al taglio dei finanziamenti pubblici, ha inoltre prodotto una smisurata dilatazione del fenomeno del precariato, incentivando, al contempo, il proliferare di figure impegnate, più o meno propriamente, nelle attività didattiche. Basterebbe questo insieme di problemi, certamente non esaustivo, a dimostrare la necessità di una diversa e più attenta cura che la politica dovrebbe dedicare al sistema universitario. Occorrono perciò interventi di varia natura - economico-finanziari, legislativi e regolamentari - capaci di segnare una netta inversione di tendenza, con l'obiettivo di restituire all'università italiana quel ruolo di centro di produzione e di diffusione del sapere e della cultura che aveva positivamente segnato la sua lunghissima storia.

Il presente disegno di legge, frutto di un fecondo confronto con le più significative realtà associative e di movimento, vuole essere un primo contributo concreto, sia pur parziale, in questa direzione. Per questi motivi proponiamo l'abolizione della legge delega 4 novembre 2005, n. 230, ed il conseguente decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, voluti dall'allora Ministro Moratti. Questo insieme normativo aveva cancellato il ruolo del ricercatore e frustrato le aspettative di migliaia di giovani che prestano servizio nelle nostre facoltà, impegnandosi direttamente nella didattica o in attività di supporto, esaminando gli studenti e svolgendo ricerche spesso di elevatissimo valore scientifico.

I principi che ispirano le disposizioni proposte sono i seguenti:

- fusione degli attuali ruoli di docente e ricercatore in uno solo articolato in tre fasce, con l'estensione a tutti i docenti dei mede-

simi diritti e doveri, favorendo, quindi, una maggiore partecipazione dei professori delle fasce meno elevate agli organi collegiali di direzione didattica e scientifica;

- collocazione appropriata del personale in servizio nelle tre fasce garantendo, in particolare, il riconoscimento della funzione docente per gli attuali ricercatori;

- distinzione netta tra reclutamento e avanzamento;

- reclutamento affidato a concorsi nazionali per l'insieme dei posti messi a concorso in un dato settore disciplinare per sottrarlo ad ogni considerazione localistica;

- costituzione delle commissioni con il metodo del sorteggio tra i professori delle fasce superiori, con regole di avvicendamento in tali incarichi ed eventuale presenza di esperti internazionali;

- giudizi di idoneità richiesti dagli interessati senza numero chiuso sulla base della propria operosità scientifica per l'avanzamento;

- garanzia a tutti i docenti-ricercatori per il soddisfacimento di una legittima istanza di carriera, anche sulla base di quanto avviene nei Paesi più avanzati, nei quali la docenza non ha una strutturazione «a piramide», mentre si prevede la dotazione finanziaria necessaria perché, sulla base di verifiche puntuali, il docente possa avanzare fino al pieno esercizio della funzione;

- valorizzazione dei percorsi di alta formazione *post* laurea e dei relativi titoli;

- previsione di concorsi, con procedura straordinaria e su un numero limitato di posti, di accesso diretto alla prima o seconda fascia per favorire l'assunzione di persone in possesso di competenze elevate, italiane o straniere;

- regole generali e di garanzia per la valutazione periodica delle persone dei docenti-ricercatori, effettuata a livello delle singole università, secondo indirizzi di carattere generale, restando affidata alla valutazione nazionale quella delle strutture.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge la docenza universitaria è riorganizzata in un ruolo unico articolato in tre fasce. L'accesso alla docenza avviene in via ordinaria mediante concorso per l'assunzione nella terza fascia ovvero, eccezionalmente, nella seconda o nella prima fascia, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

Art. 2.

1. In fase di prima applicazione, i professori e i ricercatori in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nel ruolo unico con le seguenti modalità:

a) sono collocati in prima fascia i soggetti già inquadrati nei ruoli dei professori ordinari e straordinari;

b) sono collocati in seconda fascia i soggetti già inquadrati nei ruoli dei professori associati, confermati e non;

c) sono collocati in terza fascia i soggetti già inquadrati nei ruoli dei ricercatori e gli assistenti ordinari.

2. La procedura della conferma in ruolo si applica alla fascia iniziale di accesso al ruolo ai sensi degli articoli 23 e 31 del decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 3.

1. I docenti universitari appartenenti a ciascuna delle tre fasce hanno i medesimi diritti e gli stessi doveri. Fatto salvo quanto previ-

sto al comma 2, essi godono di identico elettorato attivo e passivo rispetto agli organi e alle cariche accademiche elettive. Partecipano ai consigli degli organi didattici e di ricerca.

2. Possono essere eletti alla carica di preside di facoltà esclusivamente i professori di prima e seconda fascia e alla carica di rettore esclusivamente i professori di prima fascia.

Art. 4.

1. I consigli didattici che, in applicazione dell'articolo 3, risultassero composti da oltre duecento membri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono una giunta in cui siano presenti in modo proporzionale alla loro consistenza rappresentanti elettivi delle tre fasce. I consigli adottano altresì un regolamento nel quale siano espressamente indicate le modalità di costituzione della giunta e i poteri ad essa delegati.

2. Non può essere delegata alla giunta l'elezione del preside, del preside vicario ed altre materie di particolare rilevanza espressamente indicate nel regolamento.

Art. 5.

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono inseriti a domanda nelle tre fasce, qualora non siano stati già assunti a seguito delle relative procedure concorsuali, i vincitori di posti a concorso e coloro che in un concorso pubblico abbiano conseguito l'idoneità per la prima o la seconda fascia.

2. La domanda è presentata da parte degli idonei alla facoltà di appartenenza o ad altra facoltà scelta dall'interessato. In caso di rigetto, la domanda è presentata al Ministro dell'università e della ricerca che dispone l'utilizzazione degli idonei in un'altra facoltà secondo criteri di perequazione, stabiliti dal

Consiglio universitario nazionale (CUN), rispetto alle esigenze didattiche, rispetto alla facoltà e ai settori disciplinari con un più elevato rapporto docenti-studenti.

Art. 6.

1. Nei bilanci delle università i fondi per il reclutamento dei docenti e l'avanzamento di quelli già in servizio afferiscono a capitoli di spesa separati.

Art. 7.

1. I concorsi di accesso al ruolo per la terza fascia sono nazionali e vengono banditi per l'insieme dei posti disponibili nello stesso settore disciplinare.

2. Le commissioni concorsuali sono costituite da professori di prima e seconda fascia nonché da esperti stranieri del settore scientifico prescelti con sorteggio secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

3. Sul regolamento di cui al comma 2, prima della sua entrata in vigore, devono essere acquisiti i pareri obbligatori del CUN e delle Commissioni parlamentari competenti e deve essere sentita la Conferenza dei rettori.

4. Il regolamento di cui al comma 2 contiene i criteri e i parametri necessari a individuare ed aggiornare gli elenchi dei professori nell'ambito dei quali vengono effettuati i sorteggi. Il regolamento indica espressamente i casi di incompatibilità con la funzione di componente delle commissioni concorsuali e le norme volte a favorire la più ampia rotazione nella formazione delle stesse commissioni.

5. Con le stesse modalità, al fine di favorire l'accesso alle docenze universitarie da parte di persone in possesso di elevate professionalità, possono essere bandite procedure concorsuali per l'accesso diretto ad un

numero limitato di posti di prima o seconda fascia. In tali casi, da prevedere comunque come eccezionali e straordinari, il regolamento di cui al comma 2 indica espressamente adeguati requisiti che devono essere posseduti dai candidati. Possono far parte delle relative commissioni esclusivamente i professori di prima fascia.

6. Nei concorsi per l'accesso alla docenza universitaria sono tenuti in considerazione il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398.

Art. 8.

1. È garantito il diritto di richiedere al Ministero dell'università e della ricerca un giudizio di idoneità alla fascia superiore dopo sei anni di permanenza nella fascia inferiore, allegando all'istanza i pareri degli organi didattici e di ricerca cui il docente afferisce. Tali pareri devono contenere un giudizio sintetico circa l'attività svolta nell'ultimo quadriennio.

2. Le commissioni valutative sono costituite con le modalità di cui all'articolo 7, commi 2 e 3.

Art. 9.

1. Tutti i docenti sono sottoposti con periodicità quadriennale a una valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta da parte degli organi di valutazione dell'ateneo in base agli indici e ai parametri previsti da un regolamento adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori e in seguito al parere obbligatorio del CUN, nonché dai regolamenti di ateneo.

2. I regolamenti di cui al comma 1 assicurano l'indipendenza e la terzietà degli organi di valutazione, la pubblicità delle valutazioni, la possibilità di controdeduzione e appello in caso di valutazione negativa.

3. I regolamenti di cui al comma 1 non possono prevedere il potere di sanzione disciplinare ed economica nei confronti dei soggetti valutati.

4. I regolamenti di cui al comma 1 escludono il potere di conferire o ripartire fondi ai soggetti valutati.

Art. 10.

1. La legge 4 novembre 2005, n. 230, con esclusione dell'articolo 1, commi 4, 17 e 19, nonché il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, sono abrogati.